NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

Art. 26

Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicita', per i diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono raddoppiate con decorrenza 1 gennaio 1980. I comuni e le province dovranno adottare entro il 29 febbraio 1980 le relative deliberazioni. Nei comuni e nelle province, in cui non siano adottate le predette deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni del primo comma del presente articolo. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al primo comma debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal primo comma medesimo. In tale revisione dovra' tenersi conto anche delle variazioni delle riscossioni risultanti dalle analitiche relazioni annuali previste dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nonche' degli aumenti del costo del servizio verificatisi dopo la data di inizio della concessione. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sara' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460. A decorrere dal 1 gennaio 1980 l'imposta sui cani e' applicata in base alla seguente tariffa: L. 20.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria; L. 10.000 per quelli appartenenti alla 2ª categoria; L. 5.000 per quelli appartenenti alla 3ª categoria. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 29 febbraio 1980. Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni i quali tendano a realizzare l'equilibrio fra gettito complessivo della tassa e costo del relativo servizio. In ogni caso, eventuali aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979. Le deliberazioni di attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti devono essere adottate dai comuni interessati entro il 29 febbraio 1980. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1980. Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o

comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anziche' del comune e viceversa. La sanatoria suddetta e' limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1980, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1979/art-26/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it